

Appello sentenza Tribunale Lecce
N.812 del 26.12.2020
Oggetto: riliquidazione pensione ex art.1 l.n.59/1991

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

dott. Gennaro Lombardi	Presidente
dott.ssa Silvana Botrugno	Consigliere
dott. Sergio De Bartolomeis	Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in materia di previdenza, in grado di appello, promossa
da

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'
Avv. Roberta Lezzi

APPELLANTE

contro

Rampino Maria Cristina e Daniela Cebe, quali eredi di Rampino Cosimo,
,rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Putignano

APPELLATO

FATTO

Con ricorso depositato in data 21/3/2017 e notificato all'Inps di Campi
l'11/4/2017 Rampino Cosimo, titolare di pensione in regime internazionale, categoria
IOS, con decorrenza da 11.11.2016, aveva dedotto che alla data del 01.01.1990 la stessa

pensione, intesa come cumulo di due pro rata (italiano ed estero), era superiore al trattamento minimo, aveva chiesto la riliquidazione della pensione diretta IOS, mediante attribuzione dei benefici previsti dall'art.1, commi 2 e 3, d.l. n.409\1991 convertito in l.n. 59\1991 sulla pensione diretta IOS, con condanna dell'INPS al pagamento degli importi differenziali.

L'INPS aveva chiesto il rigetto del ricorso, eccependo che la pensione non era superiore al trattamento minimo e precisando che alla data del 01.01.1990 la pensione "adeguata" italiana del titolare era inferiore al trattamento minimo alla stessa data che era pari ad € 250,22. Preliminarmente aveva eccepito la decadenza dall'azione ex art.38 d.l. n.98/2011 e art.47 d.p.r. n.639/1970, nonché la prescrizione estintiva del diritto.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce, affrontando direttamente la questione di merito, aveva accolto la domanda, nei limiti della decadenza triennale.

L'Inps ha proposto appello all'uopo evidenziato che la più recente giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi su materia analoga, ossia sulla spettanza delle quote aggiuntive ex art.10, comma 3, l.n.160/1975 (Cass. 10098/2018 e altre richiamate), e mutando orientamento, aveva ritenuto che ai fini del superamento del trattamento minimo si dovesse considerare solo il pro-rata italiano della pensione conseguita con la totalizzazione di periodi lavorativi italiani ed esteri, sicché restava irrilevante il fatto che il superamento del trattamento minimo derivasse dalla somma dei due pro-rata, italiano ed estero.

Costituitisi nel giudizio di secondo grado, Rampino Maria Cristina e Daniela Cebe, quali eredi di Rampino Cosimo, nelle more deceduto, hanno reiterato gli argomenti svolti in primo grado, hanno dedotto l'infondatezza dell'avversa tesi e chiesto il rigetto del gravame.

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appello risulta fondato.

L'art.1, comma 1, D.L. n.409\1990, convertito con modificazioni nella l.n.59\1991, prevede che *“Con effetto dal 1° gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi e i relativi supplementi di pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia, nonché i trattamenti pensionistici gestiti*

dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sono riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo”.

Ritiene questa Corte, rimeditando la questione rispetto ad altre proprie precedenti decisioni richiamate dall'appellante (sentt. n.1197/2018 e n.7455/2019), che sia fondata la tesi dell'INPS sull'insussistenza del requisito fissato dall'art.1 d.l. n.409/1991, convertito con modifiche in legge n.59/1991, ossia sulla carenza del superamento del trattamento minimo.

Secondo l'appellante per valutare se una pensione in regime di convenzione internazionale sia o meno superiore al trattamento minimo si dovrebbero considerare congiuntamente il pro rata italiano e quello estero, essendo -a suo dire- gli aumenti previsti dall'art.1 d.l. n.409/1990 analoghi alla cd. perequazione automatica prevista dall'art.10, comma 1, l.n.160/1975, ai fini della quale la Suprema Corte ha affermato (Cass. sentt.n.340/1998 e n.2883/1995, richiamate nel ricorso introduttivo del primo grado) che il superamento del trattamento minimo va valutato tenendo conto della somma dei due pro rata, italiano ed estero.

Pertanto, nella prospettazione dello stesso appellante, gli aumenti chiesti nel presente giudizio sarebbero del tutto differenti rispetto a quelli previsti dall'art.10, **comma 3**, l.n.160/1975, riguardo ai quali la Cassazione (con la pronuncia n.10098/2018 menzionata nella sentenza impugnata) ha invece ritenuto che il superamento del trattamento minimo sia da verificare unicamente con riferimento al pro rata italiano.

Tuttavia tale impostazione ermeneutica non appare condivisibile, perché parte da un assunto (quello dell'analogia tra la natura dell'aumento pensionistico chiesto in questo giudizio ai sensi dell'art.1 d.l.n.409/1990, convertito in l.n.59/1991, e la perequazione delle pensioni prevista dall'art.10, comma 1, l.n.160/1975) che non trova fondamento nella lettura comparativa delle due norme messe a confronto. In particolare il parallelo proposto dall'appellante non è ravvisabile in quanto, mentre l'aumento previsto dall'art.10, comma 1, l.n.160/1975 ha una funzione perequativa automatica, ossia di riequilibrio direttamente collegato all'inflazione o al costo della vita, come si desume anche dallo strumento stabilito dalla stessa norma che a tal fine rimanda alle variazioni dell'apposito indice Istat, l'art.1 D.L. n.409/1990 convertito in L.n.59/1991 prevede, invece, aumenti pensionistici che non sono direttamente collegati agli indici del costo della vita, ma si determinano secondo criteri di calcolo differenti e articolati, che funzionano mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti dalla stessa legge (tabella A), di limiti quantitativi, oltre che di regole di applicazione cronologica (v. commi 7 e 9 dell'art.1 D.l. n.409/1990), criteri che, in altri termini, si avvicinano maggiormente al meccanismo di funzionamento degli aumenti pensionistici per “quote aggiuntive” previsto dal comma 3 dell'art.10 l.n.160/1975 .

Pertanto ritiene questa Corte che il principio di diritto espresso da quelle pronunce di legittimità (v.Cass. n.10098/2018, n.10092/2018, n.14642/2020) che, con riferimento agli aumenti previsti dall'art.10 comma 3 l.n.160/1975 per le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, hanno affermato che in caso di pensioni in regime di convenzione internazionale gli aumenti possono spettare solo se il pro-rata italiano sia superiore al trattamento minimo, sia applicabile anche al caso –come quello di specie- in cui sia stato chiesto in giudizio l'analogo aumento della pensione ai sensi dell'art.1 l.n.409/1990 convertito in l.n.59/1991.

All'aumento pensionistico ex art. 1 d.l. n.409/1990 non appare invece analogicamente estensibile -come vorrebbe l'appellante- *“il diverso regime previsto per la perequazione automatica di cui al comma I”* dell'art.10 l.n.160/1965 (di cui si trova menzione in Cass. n.10098/2008), perché, a decorrere dall'entrata in vigore dell'art.14 comma 4 D.L. n.663/1979, convertito in l.n.33/1980, tale perequazione è stata estesa alle pensioni inferiori al trattamento minimo, e quindi a situazioni non compatibili con il requisito (del superamento del trattamento minimo) previsto dal citato art. 1 D.L. n.409/1990.

Del resto, a tale conclusione non sono *“d'ostacolo i principi comunitari che garantiscono il cumulo di tutti i periodi assicurativi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni che per il loro calcolo, giacchè giusto come rilevato da Cass. n. 16620 del 2012, sulla scorta dell'insegnamento di CGUE, 21.7.2005 (C-30/2004) l'assicurato non deve essere danneggiato, ma nemmeno lucrare del fatto di avere lavorato in diversi Stati dell'Unione, come invece gli si consentirebbe accedendo alla tesi di parte ricorrente”* (Cass. n7308/2016).

Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la domanda proposta dal defunto Cosimo Rampino in primo grado non poteva essere accolta, risultando dalla documentazione in atti che il pro rata italiano, in sé considerato, non fosse superiore al trattamento minimo alla data del 01.01.1990.

Restano assorbite le altre eccezioni preliminari sollevate dall' INPS.

Tanto comporta l'accoglimento dell'appello dell' Istituto, con il conseguente rigetto della domanda proposta da Rampino Cosimo con ricorso introduttivo in primo grado del 21.03.2017.

Le spese processuali dei due gradi restano compensate tra le parti, in ragione del contrasto giurisprudenziale cui sopra si è fatto cenno.

P.q.m.

La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 30.03.2020 dall'INPS nei confronti di Rampino Maria Cristina e Cebe Daniela, quali eredi di Rampino Cosimo, avverso la sentenza del 26.02.2020 n. 812 del Tribunale di Lecce, così provvede:

accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da Rampino Cosimo con ricorso introduttivo del 21.03.2021;

dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado.

Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.

Così deciso in Lecce il 21.09.2021

Il Consigliere estensore

dott. Sergio De Bartolomeis

Il Presidente

dott. Gennaro Lombardi